

STATUTO

**TAXIVERDE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA DEGLI
SVEVI 28

Numero REA: CZ - 193549

Codice fiscale: 03285080796

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2013 - Statuto completo	2
--	---



PAOLO FRUGIUELE
NOTAIO

Repertorio n. 166

Raccolta n. 107

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di gennaio

24 - 1 - 2013

In Comune di Lamezia Terme, via Alessandro Volta n. 13, presso il mio studio.

Avanti a me Dott. **PAOLO FRUGIUELE**, Notaio in Lamezia Terme, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia,

SONO PRESENTI

- **GRECO Aldo**, nato a Nicastro ora Lamezia Terme il giorno 6 aprile 1968, codice fiscale GRC LDA 68D06 F888V, e **CROCCO Barbara**, nata a Lamezia Terme il giorno 27 agosto 1978, codice fiscale CRC BBR 78M67 M208R, entrambi residenti in Lamezia Terme, via Degli Svevi n. 30, che dichiarano di essere tra loro coniugati in regime di separazione dei beni;

- **GRECO Angela**, nata a Lamezia Terme il giorno 13 giugno 1992, ivi residente in via Degli Svevi n. 30, codice fiscale GRC NGL 92H53 M208I, che dichiara di essere di stato libero.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - CONSENSO

1.1. E' costituita fra **GRECO Aldo**, **CROCCO Barbara** e **GRECO Angela**, tutti soci cooperatori, una Società cooperativa sociale sotto la denominazione "**TAXIVERDE Società cooperativa sociale O.N.L.U.S.**".

1.2. La Società ha sede in Comune di **Lamezia Terme**.

1.3. Ai soli fini dell'art. 111-ter, disp. att., cod. civ., le Parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede sociale è in via Degli Svevi n. 28.

ARTICOLO 2 - CAPITALE E CONFERIMENTI

2.1. Ciascun socio dichiara di sottoscrivere una quota sociale di euro 900,00 (novecento virgola zero zero), dando atto di avere provveduto in data odierna a versare il relativo importo nelle casse sociali.

2.2. Il capitale iniziale sottoscritto ammonta pertanto ad euro 2.700,00 (duemilasettecento virgola zero zero).

ARTICOLO 3 - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

3.1. L'organizzazione ed il funzionamento della Società sono stabiliti nello statuto, che viene approvato dai soci nel testo seguente:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

1.1. È costituita, ai sensi della L. 381/1991, la Società cooperativa di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

REGISTRATO

a LAMEZIA TERME

il 28/01/2013

n. 345 Serie 1T

(di tipo "A") e di produzione e lavoro (di tipo "B") denominata **"TAXIVERDE Società cooperativa sociale O.N.L.U.S."**.

1.2. La Società ha sede in Comune di Lamezia Terme.

1.3. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

1.4. La Cooperativa potrà istituire, nel rispetto delle norme di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

1.5. La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512, cod. civ.

Art. 2 (Durata)

2.1. La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1. La Cooperativa, conformemente all'art. 1, L. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4. L. 381/91.

3.2. La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa ha infine come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.

3.3. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

3.4. A norma della L. 142/2001 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

3.5. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, fra cui soci svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista dalla citata L. 381/1991, e da ogni altra normativa nazionale,

regionale o comunitaria vigente in materia.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

4.1. Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive in conformità a quanto previsto dalla L. 381/1991 lett. "A" e "B" e da ogni altra normativa nazionale, regionale o comunitaria vigente in materia, ed ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ha come oggetto:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- Servizio di trasporto sociale finalizzato al trasporto delle persone anziane, disabili o svantaggiate nonché di trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani, portatori di handicap fisico e psichico, malati e minori ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza; servizio di ambulanza, scuolabus e navetta. A tal fine saranno utilizzati automezzi adeguatamente modificati e attrezzati per il trasporto di suddette persone, acquistati o presi a noleggio e anche tramite donazioni con la partecipazione di privati, aziende commerciali, enti pubblici e privati. I servizi di cui sopra potranno essere espletati sia nel territorio nazionale che all'estero e potranno essere effettuati anche in convenzioni con Aziende Sanitarie pubbliche e private, Comuni e altri Enti pubblici e privati. Il progetto di mobilità vuole essere un servizio a disposizione di tutti i cittadini.

- Realizzazione e/o gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; comunità terapeutiche; strutture protette, comunità alloggio, unità di convivenza, centri socio riabilitativi, case di riposo, asili nido, case di cura, ecc.; casa famiglia e centri diurni; centri residenziali e/o semi-residenziali, socio-educativi, terapeutici e di riabilitazione, centri di ritrovo, circoli ricreativi, comunità alloggio, case-albergo, residenze sanitarie assistenziali, centri e servizi di accoglienza, in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale; centro sociale per anziani presso la Casa di Riposo; residenze per giovani in difficoltà, minori, ragazze madri ecc.; asili nido, scuole materne, doposcuola in aiuto a giovani in difficoltà; strutture o comunità terapeutiche agricole, fattorie didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso di animali (ippoterapia, dogterapia, ecc.); banche sociali e centri per il diritto del cittadino.

- Erogazione di servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro, di assistenza domiciliare, diurna e notturna, e ospedaliera o presso case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura o presso soggiorni estivi per anziani, assistenza sociale, sanitaria, assistenziale, te-

rapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, soggetti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, malati, minori, infermi nonché in favore di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in situazioni di disagio, ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza o riabilitazione, onde favorire l'esercizio di attività che altrimenti sarebbero precluse, al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione e favorirne la riabilitazione e l'integrazione sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati nonché piani d'inserimento lavorativo personalizzati aventi finalità riabilitative che colleghino funzionalmente la predetta attività socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, ed anche in collaborazione con le ASP, gli ENTI Locali e le Associazioni rappresentative dei soggetti suddetti.

- Assistenza, animazione, realizzazione e gestione di Ospedali e Day Hospital, ambulatori medici specialistici e generici, laboratori analisi, strutture specialistiche con diagnostiche strumentali, Case di Riposo, Comunità Alloggio, Centri Diurni, compresa eventuale somministrazione di cibi e bevande;

- Servizio prenotazioni visite specialistiche; disbrigo pratiche sanitarie - amministrative, consegna a domicilio di farmaci;- Servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la famiglia, la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;

- Servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assistenza, telemedicina e servizi telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli locali, nazionali ed internazionali ed attività connesse all'utilizzo di dette nuove tecnologie;

- Attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;

- Attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanitaria e sociale per portatori di handicap fisico-psichico e/o sensoriale, minori, anziani, sofferenti psichici, mediante servizi sanitari e di riabilitazione;

- Promozione, organizzazione e gestione di continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali, di convegni scientifici in materia socio-sanitaria ed educativa.

La Cooperativa si propone, inoltre, di:

- Favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e cultu-

rali; allo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc.;

- Gestire ricerche territoriali nel campo della sanità e dei servizi sociali.

Le attività sopra elencate saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia.

b) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le seguenti attività di:

- sartoria in genere; legatoria; allestimento quadri, pelletteria e confezioni; progettazione e installazione impianti elettrici; pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;
- gestione di strutture pubbliche e private, atte ad ospitare animali randagi e svolgimento di tutte le attività connesse (l'informatizzazione dell'anagrafe canina, trasporto e dello smaltimento delle spoglie di animali domestici, alimentazione, pulizia e cure ai cani presenti in canile e nella promozione delle adozioni); gestione e promozione di corsi ed attività di pet therapy e agility dog; gestione mailing e banche dati, arenili e servizi balneari, parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse, magazzini, eventi musicali, centri ambientali, nonché raccolta e sgombero rifiuti e riqualificazione ambientale; gestione e raccolta di prodotti agricoli, del bosco e del sottobosco, coltivazioni dei fondi, taglio dei boschi, rimboschimenti e forestazione, impiego di macchine ed attrezzature agricole; corsi di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione lavorativa, rivolti a giovani e adulti disoccupati o inoccupati, ed operatori sociali con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale; centri benessere, estetici, parrucchierie e attività legate alla cura psicofisica della persona, anche a domicilio;
- attività rivolte alla promozione umana, che incoraggino e stimolano la comunità al miglioramento della qualità della vita e all'innalzamento del proprio bagaglio culturale e professionale;
- produzione e/o commercio di gadgets e articoli da regalo in genere; prodotti floreali e articoli da arredo; materiale didattico, ludico, psicomotorio, informatico/tecnologico, scientifico per persone disabili; prodotti alimentari e non; stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio, termosaldatura, cellophanatura, blisteratura e confezionamento in genere; beni e servizi nei campi dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'animazione e formazione sociale, del tempo libero, dello sport (gestione di spazi sportivi, piscine, palestre circoli sociali e ricreativi) e attività ricreative in genere compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;

	- Attività di rappresentanza conto terzi;	
	- Erogazione di servizi nell'area dell'editoria, dell'informatica e della Telematica (pubblicazione riviste, libri e periodici); archiviazione dati e videoscrittura; trascrizioni in braille; registrazione convegni, consigli, seminari; impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet ed informatici; conduzione di agenzie pubblicitarie; organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali; distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni; servizi di telemarketing ed indagini di mercato; - Servizi contabili; - Agenzie viaggi e turismo sociale; Verifiche titoli di viaggio; - Consegne e ritiri a domicilio, di prodotti di ogni genere (compresi i prodotti farmaceutici); - Attività di organizzazione e gestione call center; custodia e pulizie di ogni tipo di immobile, area o struttura quali, ad esempio, quelli ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale e religioso, sia privato che pubblico, nonché attività di pulizia, manutenzione, imbiancatura ed altri lavori diversi su ogni tipo di bene immobile, sia pubblico che privato; disinfestazioni; progettazione sociale; fundraising; giardinaggio e manutenzione delle aree verdi, lavori di bonifica, riassetto e difesa del territorio; - Istituzione centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero; - Attività nell'area della ristorazione: gestione mense aziendali e scolastiche, bar, birrerie, enoteche, catering, trattorie, ristoranti e luoghi di ritrovo pubblici e quanto altro inerente le attività food, sia pubbliche che private; - Attività agricole nell'ambito di un percorso di agricoltura sociale, vale a dire coltivazioni ortofrutticole e biologiche, in serra ed in campo aperto, attività florovivaistiche, custodia e allevamenti zootecnici o di altri animali, compresa la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezionamento, dei prodotti ottenuti, sia attraverso la vendita diretta, sia partecipando a forme associative, da realizzare in collaborazione con altre cooperative agricole, coltivatori diretti, mezzadri e altri produttori, nonché insieme ad enti pubblici e/o aziende a partecipazione statale; - Servizi di piccola e media distribuzione, autotrasporto merci, servizi di pony express, consegna a domicilio; - Attività artigianali varie, produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti, derivanti da laboratori artigianali diversi, quali ad esempio: ceramica, restauro, ecc.; - Attività di equitazione e custodia animali; nei settori del turismo e agriturismo (gestione di alberghi, campeggi, villaggi turistici, resort e quant'altro, inerente le attività legate al turismo);	

- Servizi di trasloco, nonché restauro e commercializzazione di mobili usati;

- Raccolta e sgombero di rifiuti e riqualificazione ambientale, nonché raccolta di rifiuti ingombranti finalizzati alla rottamazione o ad altro smaltimento specifico;

- Iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa Cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della Cooperativa e/o presso terzi;

- Attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la Cooperativa opera e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici; organizzazione seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la Cooperativa opera, sia propri sia di organismi similari;

- Finanziamento e sviluppo di altre cooperative sociali come previsto all'art. 11, L. 381/1991, anche attraverso la promozione e l'adesione a consorzi sociali e federazioni nazionali. I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite partecipazione a gare d'appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo Stato e gli altri enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Cooperativa.

4.2. La Cooperativa esercita le attività in oggetto, rientranti nell'art. 1, lett. a) e b), L. 381/1991, in quanto tra loro funzionalmente collegate per l'efficace raggiungimento delle finalità proprie della Società, e per mezzo di un'organizzazione amministrativa che ne consenta la gestione separata.

4.3. Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

4.4. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Potrà, altresì, stipulare convenzioni con i predetti soggetti.

4.5. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeres-

senze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.6. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa può altresì richiedere il contributo 5x1000, perfezionare operazioni di franchising sociale, ed integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, integrando, secondo contingenti opportunità, l'attività di servizio gratuito trasporto persone svantaggiate anche con l'Associazione "Taxi Verde - Onlus" avente sede legale in Lamezia Terme (c.f. 92018560794).

4.7. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 58/1998, quelle di mediazione di cui alla L. 39/1989 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, quelle di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

4.8. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2. I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

5.3. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo

B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

2) soci svantaggiati così come definiti dalla L. 381/1991;

3) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della L. 381/1991;

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci.

5.4. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522, cod. civ., possono altresì essere soci:

- persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

- Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

5.5. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

5.6. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 - Categorie speciali di soci

6.1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

6.2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi:

- in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

- in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

6.4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

6.5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono, in

ogni caso, superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

6.6. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, 2422 e 2545-bis cod. civ..

6.7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.8. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto, secondo i casi:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

6.9. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento (secondo i casi), fissato al momento della sua ammissione.

6.10. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari.

6.11. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

6.12. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-

zione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

7.2. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522, cod. civ., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

7.4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

7.5. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

8.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-

ministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

8.2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci

8.3. La variazione del domicilio del socio ha effetto decorso 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

9.1. La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

10.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

10.2. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

10.3. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale o al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 34 e seguenti.

10.4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

10.5. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

11.1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-

voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti, ai sensi dell'art. 6, L. 142/01, e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

11.2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale o al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 34 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

11.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

12.1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale di cui agli artt. 34 e seguenti.

12.2. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

13.1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

13.2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-

tale, ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, cod.

civ..

13.3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

14.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

14.2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

14.3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

14.4. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, cod. civ.

14.5. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

14.6. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

14.7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

15.1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

15.2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

15.3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lett. b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

15.4. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento

della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243, cod. civ.

15.5. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

15.6. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

15.7. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

16.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge, il cui importo viene fissato annualmente dall'assemblea dei soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

16.2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

17.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

17.2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata a/r, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

17.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

17.4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro

dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

17.5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale o al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 34 e seguenti.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

18.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

18.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

18.3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

18.4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, L. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7, L. 59/1992;
- d) ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

18.5. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

18.6. E' in ogni caso vietato remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 (Ristorni)

19.1. L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

19.2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

19.3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa

ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

19.4. A tal fine saranno considerati criteri rivelatori sia della qualità che della quantità dello scambio mutualistico intercorso l'ammontare della retribuzione del socio lavoratore.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 20 (Organi)

20.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 21 (Assemblea)

21.1. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricevuta da parte del socio, inviata o consegnata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

21.2. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

22.2. L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

22.2. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18.

22.3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte

che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

22.4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

23.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

23.2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

23.3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 24 (Votazioni)

24.1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

24.2. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle per le quali sia imposto per legge il metodo assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

24.3. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro
- contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

24.4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

24.5. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno espri-

mere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

24.6. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Art. 25 (Voto)

25.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

25.2. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

25.3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372, cod. civ.

25.4. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

25.5. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

25.6. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

26.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

26.2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

27.1. La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

27.2. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

27.3. Gli Amministratori durano in carica a tempo determinato ovvero fino a revoca o dimissioni, con scelta da adottarsi

dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, possono essere rieletti e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene, laddove la nomina sia stata fatta a tempo indeterminato, in mancanza di un congruo preavviso salvo che ricorra una giusta causa ovvero, laddove la nomina sia stata fatta a tempo determinato, senza giusta causa. In tale ultimo caso, la delibera di revoca (senza giusta causa) deve essere assunta col voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei soci.

27.4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

28.1. Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

28.2. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

28.3. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

29.1. L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

29.2. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi - rispettivamente all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società - non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

29.3. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-

ca.

29.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

30.1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386, cod. civ., purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. In caso contrario, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione.

30.2. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

31.1. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

31.2. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

32.1. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

32.2. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

32.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

32.4. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale)

33.1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

33.2. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

33.3. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

33.4. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono

alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

33.5. Essi sono rieleggibili.

33.6. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

33.7. Il Collegio Sindacale esercita la revisione legale dei conti, salvo quanto previsto dall'art. 16, D.Lgs. 39/2010, e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

34.1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

34.2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

34.3. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

35.1. Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti, cod. proc. civ.;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

35.2. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di concilia-

zione della cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

35.3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 5/2003.

35.4. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

35.5. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36, D.Lgs. 5/2003.

35.6. Gli Arbitri decidono nel termine di 180 (centoottanta) giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

35.7. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

35.8. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

36.1. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

37.1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

38.1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11, L. 59/1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

39.1. L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 23.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

40.1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

41.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

41.2. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, a norma dell'art. 2519, cod. civ., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

41.3. Tuttavia, qualora si accerti il superamento dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, cod. civ., l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni."

ARTICOLO 4 - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

4.1. Fino a nuova determinazione dei soci, la Società sarà amministrata da un **Amministratore Unico**, che durerà in carica a tempo indeterminato e che viene nominato nella persona della signora **GRECO Angela**, sopra generalizzata che accetta la carica, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di ineleggibilità o incompatibilità.

ARTICOLO 5 - PRIMO ESERCIZIO

5.1. Il primo esercizio si chiuderà in data trentuno dicembre duemilatreddici.

ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE

6.1. Le Parti si dichiarano edotte dell'obbligo della Società di dotarsi di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

6.2. Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto, che si indicano approssimativamente in euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), sono a carico della Società

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su fogli tredici per pagine quarantanove, del quale ho dato lettura ai comparenti, che approvano e sottoscrivono alle ore dodici e minuti cinquantacinque.

Firmato: